



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "ENRICO FERMI"

Via Acquaregna, 112 –tel 06 121126985 / 6 00019 TIVOLI
Cod. Fisc. 86000020585 –Cod. Ist. RMTD07000G- e-mail rmtd07000g@istruzione.it

Tivoli, 6 dicembre 2022

Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Al personale ATA

DIRETTIVA
Divieto di utilizzo dei cellulari a scuola

Con la presente si ribadisce **il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili all'interno delle strutture scolastiche** come richiamato dalla normativa vigente:

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Alla luce dei vigenti principi normativi, come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è **assolutamente vietato**. Lo ha disposto il Ministro dell'Istruzione con la direttiva del 15 marzo 2007, impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l'uso, **in quanto esso, oltre a configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce elemento di distrazione dalle lezioni, impedisce un corretto apprendimento dei contenuti didattici e può essere usato per attività non consentite e non controllabili dal docente.**

A causa del ripetersi di infrazioni da parte degli alunni nell'uso dei cellulari, la scrivente si vede costretta a dare precise indicazioni in merito:

- ✓ Il telefono cellulare nell'ambiente scolastico deve essere tenuto spento e riposto nello zaino/borsa, e che l'uso del dispositivo può essere autorizzato dal docente in caso di necessità;
- ✓ I docenti faranno depositare i cellulari degli alunni sulla cattedra durante le verifiche scritte;
- ✓ In nessun caso potranno essere eseguite riprese di nascosto e senza il consenso dell'insegnante. L'uso improprio del cellulare e/o similari, per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato;

- ✓ Nel caso in cui gli alunni non tengano il cellulare spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.), lo utilizzino durante una verifica scritta lo stesso sarà ritirato temporaneamente dall'insegnante in orario e riconsegnato allo studente al termine delle lezioni. L'insegnante avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell'infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore.

Posto quanto sopra, si aggiunge quanto di seguito:

L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito qualora servisse per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Si ricorda a tutti i genitori che la scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l'uso dei telefoni degli uffici di segreteria.

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il personale ATA e i collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad essi destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.

Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Si invita tutto il personale a far rispettare il suddetto divieto durante il tempo di permanenza degli studenti a scuola.

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

I Docenti daranno attenta lettura della presente agli studenti.

Si confida nella massima collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Annamarina Iorio
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)*